



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che modifica i regolamenti (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1464/2004, (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/139 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che approva la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo IMI389521, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ 4

DECISIONI

- ★ Decisione (UE, Euratom) 2019/140 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi 8
- ★ Decisione (UE) 2019/141 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania 9
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/142 della Commissione, del 29 gennaio 2019, relativa al riconoscimento dello «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2018/2069 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 331 del 28.12.2018) 12**
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 (GU L 262 del 19.10.2018) 13**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/138 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2019

che modifica i regolamenti (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1464/2004, (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾, il monensin sodico e il narasin sono stati autorizzati come additivi per mangimi rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1356/2004 ⁽³⁾ e (CE) n. 1464/2004 ⁽⁴⁾ della Commissione.
- (2) In conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, l'endo-1,4-beta-mannanasi e il diclazuril sono stati autorizzati come additivi per mangimi rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 786/2007 ⁽⁵⁾, (CE) n. 971/2008 ⁽⁶⁾, (UE) n. 1118/2010 ⁽⁷⁾, (UE) n. 169/2011 ⁽⁸⁾ della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 ⁽⁹⁾ e (UE) n. 667/2013 ⁽¹⁰⁾ della Commissione.
- (3) Il titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd. ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione relativa agli additivi per mangimi in questione.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GUL 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione, del 26 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo «Elancoban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (GUL 251 del 27.7.2004, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Monteban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GUL 270 del 18.8.2004, pag. 8).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi (GUL 175 del 5.7.2007, pag. 8).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 971/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, concernente un nuovo impiego di un coccidiostatico come additivo per mangimi (GUL 265 del 4.10.2008, pag. 3).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del preparato diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (GUL 317 del 3.12.2010, pag. 5).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 169/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle farone (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) (GUL 49 del 24.2.2011, pag. 6).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (GUL 229 del 6.9.2011, pag. 9).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 667/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, relativo all'autorizzazione del preparato diclazuril come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd.) e che modifica il regolamento (CE) n. 162/2003 (GUL 192 del 13.7.2013, pag. 35).

- (4) Il titolare dell'autorizzazione afferma che, a decorrere dal 30 marzo 2018, Elanco GmbH, una filiale di Eli Lilly and Company Ltd., detiene i diritti di commercializzazione degli additivi in questione. Il titolare dell'autorizzazione ha presentato opportuni dati a sostegno della sua richiesta.
- (5) La modifica proposta dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (6) Affinché Elanco GmbH possa avvalersi dei diritti di commercializzazione, è necessario modificare i termini delle autorizzazioni in questione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1464/2004, (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013.
- (8) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno concedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1356/2004

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1356/2004, il nome «Eli Lilly and Company Limited» è sostituito da «Elanco GmbH».

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1464/2004

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1464/2004, il nome «Eli Lilly and Company Limited» è sostituito da «Elanco GmbH».

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 786/2007

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 786/2007, il nome «Eli Lilly and Company Ltd.» è sostituito da «Elanco GmbH».

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 971/2008

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 971/2008, il nome «Eli Lilly and Company Ltd.» è sostituito da «Elanco GmbH».

Articolo 5

Modifica del regolamento (UE) n. 1118/2010

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (UE) n. 1118/2010, il nome «Eli Lilly and Company Ltd.» è sostituito da «Elanco GmbH».

Articolo 6

Modifica del regolamento (UE) n. 169/2011

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (UE) n. 169/2011, il nome «Eli Lilly and Company Ltd.» è sostituito da «Elanco GmbH».

*Articolo 7***Modifica del regolamento (UE) n. 888/2011**

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (UE) n. 888/2011, il nome «Eli Lilly and Company Ltd.» è sostituito da «Elanco GmbH».

*Articolo 8***Modifica del regolamento (UE) n. 667/2013**

Il regolamento (UE) n. 667/2013 è così modificato:

- 1) Nel titolo, il nome «Eli Lilly and Company Ltd.» è sostituito da «Elanco GmbH»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, il nome «Eli Lilly and Company Ltd.» è sostituito da «Elanco GmbH».

*Articolo 9***Misure transitorie**

Il monensin sodico, il narasin, l'endo-1,4-beta-mannanasi e il diclazuril prodotti ed etichettati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte in conformità alla normativa applicabile prima di tale data.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/139 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2019****che approva la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo IMI389521, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 28 ottobre 2014 la società Exosect Limited ha presentato ai Paesi Bassi una domanda di approvazione della sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo IMI389521.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 2 giugno 2015 i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Il 22 febbraio 2016 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità, in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione il 2 febbraio 2017.
- (5) Il 26 aprile 2017 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni ⁽²⁾ sulla possibilità che la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo IMI389521 rispetti i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso pubbliche le sue conclusioni.
- (6) Il 24 ottobre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione di esame per la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo IMI389521 e un progetto di regolamento in cui tale sostanza viene approvata.
- (7) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
- (8) È pertanto opportuno approvare la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo IMI389521.
- (9) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni. In particolare è opportuno prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance *Beauveria bassiana* IMI389521 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo IMI389521 come antiparassitario). EFSA Journal 2017;15(5):4831, 21 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.4831.

- (10) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽³⁾ della Commissione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo IMI389521, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<p><i>Beauveria bassiana</i> ceppo IMI389521</p> <p>Numero di registrazione nella raccolta CABI Genetic Resource Collection: IMI389521</p>	Non pertinente	<p>Livello max. di beauvericin: 0,09 mg/kg</p>	<p>19 febbraio 2019</p>	<p>19 febbraio 2029</p>	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza <i>Beauveria bassiana</i> ceppo IMI389521, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla stabilità all'immagazzinamento delle formulazioni contenenti la sostanza <i>B. bassiana</i> ceppo IMI389521, incluso il livello del contenuto del metabolita beauvericin dopo l'immagazzinamento; — al contenuto del metabolita beauvericin prodotto nelle condizioni di applicazione; — al rischio posto dal beauvericin negli insetti infettati presenti nelle granaglie immagazzinate. Sono necessarie misure che garantiscano che tali prodotti non entrino nella catena alimentare umana e animale, tenendo conto del livello di fondo naturale del beauvericin sulle granaglie; — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza <i>B. bassiana</i> ceppo IMI389521, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante. <p>Vanno assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 ⁽²⁾.</p> <p>Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

⁽²⁾ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«130	<i>Beauveria bassiana</i> ceppo IMI389521 Numero di registrazione nella raccolta CABI Genetic Resource Collection: IMI389521	Non pertinente	Livello max. di beauvericin: 0,09 mg/kg	19 febbraio 2019	19 febbraio 2029	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza <i>Beauveria bassiana</i> ceppo IMI389521, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla stabilità all'immagazzinamento delle formulazioni contenenti la sostanza <i>B. bassiana</i> ceppo IMI389521, incluso il livello del contenuto del metabolita beauvericin dopo l'immagazzinamento; — al contenuto del metabolita beauvericin prodotto nelle condizioni di applicazione; — al rischio posto dal beauvericin negli insetti infettati presenti nelle granaglie immagazzinate. Sono necessarie misure che garantiscano che tali prodotti non entrino nella catena alimentare umana e animale, tenendo conto del livello di fondo naturale del beauvericin sulle granaglie; — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza <i>B. bassiana</i> ceppo IMI389521, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante. <p>Vanno assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (*).</p> <p>Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.</p>
------	---	----------------	---	------------------	------------------	--

(*) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

DECISIONI

DECISIONE (UE, Euratom) 2019/140 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2019

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Annie VAN WEZEL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. A. (Fredy) PELTZER, *policy advisor at FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging / The Netherlands Trade Union Confederation)*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).

DECISIONE (UE) 2019/141 DEL CONSIGLIO**del 28 gennaio 2019****relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito del decesso del sig. Ralf GEISTHARDT,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: sig. Markus KURZE, *Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DAEA

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/142 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2019****relativa al riconoscimento dello «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 4, secondo comma,vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 7 *ter* e *quater* e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.
- (2) Se i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.
- (3) La richiesta di riconoscere che lo «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 15 novembre 2018. Il sistema ha sede negli Stati Uniti, 16305 Swingley Ridge Road, Suite 200 Chesterfield, MO 63017. Esso si applica alla soia prodotta negli Stati Uniti e alla catena di custodia dalle fattorie che producono la soia al luogo in cui viene esportata.
- (4) Dall'esame dello «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» la Commissione ha riscontrato che il sistema risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (5) Dalla valutazione dello «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» («il sistema») presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 15 novembre 2018, dimostra che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi in esso stabilite sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni (e) di cui all'allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE e all'allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE, che si dimostrano essere pari a zero.

⁽¹⁾ GUL 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽²⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.

Articolo 2

La Commissione è informata senza indugio di eventuali modifiche apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 15 novembre 2018, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione.

La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere di abrogare la presente decisione, tra l'altro, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se nell'ambito del sistema non sono presentate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;
- c) se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati importanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino al 30 giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2018/2069 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331 del 28 dicembre 2018)

Pagina 38, Allegato:

anziché:

«*ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico (CAS RN 97-99-4)	0 %		31.12.2023
ex 2932 13 00	20	Alcole furfurilico (CAS RN 98-00-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 14 00	10	1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	31.12.2019»

leggasi:

«*ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico (CAS RN 97-99-4)	0 %		31.12.2023
ex 2932 14 00	10	1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	31.12.2019».

Pagina 98, Allegato:

anziché:

«ex 3910 00 00	45	Polimero di dimetilsilossano, con radicali ossidrilici terminali, con viscosità di 38-45 mPa·s (CAS RN 70131- 67-8)	0 %	—	31.12.2021»
----------------	----	---	-----	---	-------------

leggasi:

«ex 3910 00 00	45	Polimero di dimetilsilossano, con radicali ossidrilici terminali, con viscosità di 38-45 MPa·s (CAS RN 70131- 67-8)	0 %	—	31.12.2021».
----------------	----	---	-----	---	--------------

Pagina 141, Allegato:

anziché:

«ex 8481 10 99	20	Riduttore di pressione elettromagnetico — con pistone, — con una tenuta interna di almeno 275 mPa, — munito di un connettore in plastica con 2 piedini in argento o stagno	0 %	—	31.12.2022»
----------------	----	---	-----	---	-------------

leggasi:

«ex 8481 10 99	20	Riduttore di pressione elettromagnetico — con pistone, — con una tenuta interna di almeno 275 MPa, — munito di un connettore in plastica con 2 piedini in argento o stagno	0 %	—	31.12.2022».
----------------	----	---	-----	---	--------------

Rettifica del regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262 del 19 ottobre 2018)

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 1:

anziché: «Regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013»

leggasi: «Regolamento (Euratom) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT